



# COMUNE DI COLONNA

- Città Metropolitana di Roma Capitale -

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

### Art. 1 – Generalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività di vendita presso il mercato settimanale;
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto, oltre alle norme prevista dal presente regolamento, alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie.

### Art. 2 – Localizzazione, configurazione, articolazione merceologica, giornate ed orari di svolgimento

1. Il mercato si svolge con cadenza settimanale nella giornata della domenica nell'ambito dell'area provvisoria individuata limitrofa al campo sportivo in via Colle Sant'Andrea;
2. Gli operatori titolari di concessione di posteggio devono essere presenti sull'area entro le ore 7:00 d'estate e 7:30 d'inverno. L'orario di vendita è stabilito:
  - nel periodo estivo dalle ore **7:30 alle ore 13:00**.
  - nel periodo invernale dalle ore **8:00 alle ore 13:00**.
3. Il posteggio deve essere lasciato entro un'ora (entro le 14:00) dopo il termine fissato per la chiusura delle vendite, **libero da ingombri e da rifiuti**.
4. Nel caso in cui il giorno di mercato ricada in una giornata festiva per il paese (manifestazioni, sagre ed eventi), su espressa richiesta del Sindaco comunicata almeno 7 giorni prima, il mercato non viene effettuato. Il Sindaco con apposita ordinanza può autorizzare l'effettuazione del mercato in altre aree o giornate diverse dalla consueta domenica.
5. Il numero totale dei posteggi è pari a 36 così suddivisi:
  - N. 20 via Colle Sant'Andrea (Area sosta A)
  - N. 16 (mt 3x3) piazzale Padre Pio (Area Sosta B)

### Art. 3 – Concessioni

1. Saranno ammessi a partecipare al mercato, nei limiti delle disponibilità, tutti coloro, che previo bando ne faranno richiesta;
2. La singola concessione di posteggio ha **validità annuale** e può essere rinnovata con atto espresso;
3. Il concessionario del singolo posteggio è tenuto a sottoscrivere il relativo contratto convenzione;
4. I posteggi risultanti liberi a seguito di censimento, di decadenza, revoca o rinuncia sono rimessi a bando.



# COMUNE DI COLONNA

- Città Metropolitana di Roma Capitale -

---

## Art. 4 – Posteggi riservati ai coltivatori diretti e aziende agricole

1. Verranno collocati presso il piazzale Padre Pio (area sosta B) i posteggi riservati ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei prodotti ricavati da proprio fondo;
2. L'assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori avviene previa richiesta, con allegata autocertificazione dei prodotti, sulla base delle disponibilità, con diritto di precedenza per le aziende ricadenti nel territorio comunale e secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
3. Il sub ingresso nella concessione del posteggio può essere autorizzato in seguito a cessione dell'azienda agricola o alla cessione del ramo aziendale documentati dai relativi contratti registrati.

## Articolo 5 – Scambio dei posteggi

1. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso dell'Amministrazione Comunale;
2. Le domande possono essere presentate congiuntamente dagli operatori interessati; dalle stesse deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.

## Articolo 6 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. I titolari delle concessioni dei posteggi, per esercitare il commercio sull'area mercatale, sono tenuti al pagamento del canone annuo.
2. Qualora si verifichi la presenza di stalli liberi, potrà essere effettuata richiesta di occupazione settimanale, nelle ore di mercato, specificate nell'art. 2 comma 2.
3. Annualmente, la Giunta Comunale determina le tariffe del mercato settimanale, approvandole unitamente al bilancio di previsione.

## Articolo 7 – Decadenza, rinuncia, sospensione e revoca della concessione

1. Il singolo titolare di assegnazione di posteggio **decade** dalla concessione qualora **non utilizzi** il posteggio **per n. 3 settimane consecutive** o **per un periodo di tempo complessivamente superiore a 10 settimane, in un anno solare**, salvo il caso in cui il mancato utilizzo dipenda da malattia, gravidanza e ferie, comunicate con apposita istanza all'Amministrazione Comunale.
2. Dell'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza è data comunicazione all'interessato, il quale è invitato a produrre eventuali memorie difensive entro il termine di giorni trenta dalla data del ricevimento del provvedimento.
3. La **rinuncia** all'assegnazione del posteggio deve essere formalmente comunicata all'Amministrazione Comunale.



# COMUNE DI COLONNA

- Città Metropolitana di Roma Capitale -

---

4. La **sospensione** delle attività di vendita da parte dell'assegnatario, deve essere formalmente comunicata all'Ufficio Attività Economiche e Produttive.
5. Il Comune **può revocare la concessione** del singolo posteggio e la conseguente eliminazione del Posteggio medesimo per **motivi di pubblico interesse o per sopraggiunte esigenze organizzative**, senza oneri per il Comune, in tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere, se disponibile, un altro posteggio nell'area mercatale, con superficie non inferiore alla precedente laddove possibile.

## Articolo 8 – Revoca della concessione per mancato pagamento

1. Il mancato pagamento anche di una sola rata entro il limite imposto comporta la sospensione dell'uso del posteggio, previa formale diffida e, in caso di mancato pagamento entro il termine inderogabile definito, la stessa sarà revocata. L'omesso pagamento anche della rata successiva comporta la revoca della concessione. Resta, in ogni caso, salva la procedura per la riscossione coatta delle somme dovute.

## Articolo 9 – Divieti

1. E' vietata la vendita mediante l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione suoni.
2. Durante lo svolgimento dei mercati, gli operatori sono tenuti a mantenere l'area concessa e le adiacenze **pulite e libere da rifiuti**, provvedendo a raccogliere ed a conferire i rifiuti negli appositi mastelli. In ogni caso l'area concessa deve essere lasciata libera da ingombri e residui di qualsiasi natura.
3. E' fatto assoluto divieto di danneggiare, deteriorare o sporcare l'area occupata. I venditori sono responsabili della buona conservazione dei posteggi loro assegnati e delle aree ad essi adiacenti.
4. I banchi di vendita, gli autobanchi e le attrezzature, comprese le merci esposte, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo ai passanti.

## Articolo 10 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti l'attività senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio o dal posteggio previsto dall'autorizzazione, è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.500,00 a Euro 15.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento, attinenti in modo specifico alla normativa sul Commercio su area pubblica, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 29 comma 2 del D.Lgs n. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.
3. Per ulteriori violazioni non contemplate nel presente regolamento saranno applicate le sanzioni previste dalle leggi vigenti in merito.



# COMUNE DI COLONNA

- Città Metropolitana di Roma Capitale -

---

4. Le aziende agricole o coltivatori diretti, di cui art.4, che effettuano la vendita diretta dei prodotti diversi da quelli dichiarati dall' autocertificazione allegata alla domanda di assegnazione, decadono dalla concessione e saranno passibili di sanzione come da normativa vigente.

## **Articolo 11 – Entrata in vigore**

1. Con l'approvazione del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni relative al commercio su aree pubbliche relative al mercato settimanale;
2. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti normative comunitarie, statali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche;
3. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.